REP. _/201____.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RISCOSSIONE TICKET SANITARI E PROVENTI DA ULTERIORI PRESTAZIONI MEDIANTE CASSE AUTOMATICHE, RITIRO REFERTI E COMUNICAZIONE INTEGRATA PER L'AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA

L'anno duemila_____, il giorno _____del mese di _____, in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, presso gli uffici dell'Azienda per la Tutela della Salute, nanti a me Dott._____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante dell'Azienda, autorizzato al rogito dei contratti di cui la predetta Amministrazione è parte giusta deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 22 maggio 2017, senza la presenza di testimoni, cui le parti intervenute, me consenziente, hanno concordemente ed espressamente rinunciato in conformità ed a termini di legge, sono comparsi:

- Dottor _____, nato a _____ in data _____, nella sua qualità di Direttore Generale /Commissario Straordinario e legale rappresentante, dotato dei necessari poteri, dell'Azienda per la Tutela della Salute, e quindi in nome e nell'interesse della predetta amministrazione, con sede legale in Sassari, nella via Enrico Costa n. 57, codice fiscale 92005870909 e partita IVA 00935650903 (di seguito e per brevità, anche e solo "ATS Sardegna" e/o "Stazione Appaltante"),

- da una parte -

- Sig._____, nato a _____ in data _____, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dotato dei necessari poteri, della società _____., con sede legale in _____, nel Viale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

_____, numero di iscrizione, codice fiscale e partita _____ (di seguito, per brevità, anche e solo "Fornitore");

- dall'altra parte -

Contraenti, la cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante, Dr._____, ho personalmente accertato,

PREMESSO

a) che ATS Sardegna , con determinazione dipartimentale a contrarre n. _____ del 00/00/2019, ha autorizzato l'espletamento di una procedura APERTA ai sensi dell'alt 60, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire un'offerta per l'affidamento di un contratto relativo alla fornitura in noleggio di un sistema di riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche, ritiro referti e comunicazione integrata;

b) che con determinazione n. _____ la ATS Sardegna ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta di cui all'oggetto, affidando la fornitura all'operatore economico _____;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale procedura e, per l'effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto e nella documentazione che ha regolato la procedura aperta;

d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'alt 103 D.Lgs. n. 50/2016, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n.

_____, emessa in data _____ dalla compagnia _____. per un importo pari ad Euro _____= (Euro 00/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

e) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente contratto e dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi compresa la deliberazione di aggiudicazione della procedura, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Vengono, altresì, materialmente allegati al presento contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti: l'Allegato “A” (Offerta tecnica ed Economica del Fornitore prot. _____), l'Allegato “B” (Patto di Integrità).

3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.

1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.

2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fatta salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliorative.

3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Stazione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione, nell'ambito del presente contratto si intende per:

a) Stazione Appaltante e/o ATS Sardegna: l'Azienda per la tutela della Salute;

b) Fornitore e/o Appaltatore: l'operatore economico _____., risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;

c) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione, da parte del Fornitore ed in favore della ATS Sardegna, della fornitura in noleggio di un sistema di riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche, ritiro referti e comunicazione integrata, per un valore complessivo pari ad €_____, iva esclusa.

2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a prestare, in favore della predetta Stazione Appaltante, le seguenti forniture:

a) la fornitura in noleggio di un sistema di riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche, ritiro referti e comunicazione integrata, conformi alle tipologie, specifiche e configurazioni minime indicate in offerta, sino alla concorrenza dei quantitativi nella stessa previsti;

b) l'erogazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura

3. Le Forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e, laddove migliorative, nell'offerta formulata dal Fornitore nel corso della procedura. I sistemi consegnati alla Stazione appaltante dovranno avere la configurazione e le specifiche indicate nell'offerta n. _____ (Allegato A).

6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'ipotesi in cui si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, ATS-Sardegna potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti premesse.

7. La ATS Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità dell'esecuzione della fornitura e dei servizi rispetto alle previsioni del Contratto.

ART. 4. DURATA.

1. Il Contratto ha una durata di anni CINQUE e spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5. CONSEGNA, COLLAUDO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura dei sistemi di riscossione e ritiro referti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella documentazione di negoziazione e consegnate direttamente al/i piano/i presso i PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, la messa in funzione delle postazioni automatiche e il collaudo. Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell'Azienda, l'Affidatario solleva l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima

3.Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta di avvenuta aggiudicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".--

4. La verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative delle apparecchiature verrà effettuata in sede di collaudo (entro 20 giorni dalla consegna) che avverrà alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dalle Amministrazioni contraenti. A tal fine costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. In caso di esito negativo del collaudo, per cause non imputabili alla ditta aggiudicataria, a questa ultima verrà concesso un termine pari a 10 giorni per ripristinare quanto non idoneo. Decorso tale termine senza aver ottenuto un esito positivo del collaudo, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno .

5. ATS Sardegna si riserva la facoltà di richiedere una diversa ubicazione delle casse, anche se già installate, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

6. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità, entro il periodo di 60 mesi di contratto, a verificare possibili intese per una ridefinizione dei patti contrattuali in presenza di possibilità di apportare innovazioni tecnologiche di sicuro rilievo alle apparecchiature fornite ovvero per la loro sostituzione.

ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

1 I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.-

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.--

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.

5. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ATS Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate.

In conformità a quanto previsto dall'alt 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. ll Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

6.. La/e fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al **CIG** _____. Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ATS Sardegna nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'alt 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

7. La ATS Sardegna, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) atte-

stante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla ATS Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.

10. L'importo dovuto dalla ATS Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ATS Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'alt 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale com-

pensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ATS Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 19.

12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ART 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione della procedura. In

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ATS Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta tecnica;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ATS Sardegna;

e) manllevare e tenere indenne la ATS Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative della ATS Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i presidi e le unità operative della ATS Sardegna continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative della ATS Sardegna.

7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ATS Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ATS Sardegna e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta

Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di fornitura.

10. In conformità a quanto previsto dall'alt 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla ATS Sardegna il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno del pari essere comunicate alla Stazione Appaltante.

ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari n materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95,comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla ATS Sardegna, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. Ai sensi di quanto previsto all'alt 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9. PENALI.

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti,la ATS Sardegna potrà applicare al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto contenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell'ordinativo di fornitura. In tal caso la ATS Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ATS Sardegna.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ATS Sardegna, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. La ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. ATS Sardegna potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento) si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 12.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore della ATS Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'alt 103 del

D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.

2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ATS Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera nei confronti della ATS Sardegna a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'alt 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dalla ATS Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.

7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ATS Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ATS Sardegna a tenerla indenne e manllevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi

descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO.

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ATS Sardegna al fine di porre fine all'inadempimento, la ATS Sardegna ha facoltà, ai sensi dell'alt 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.

2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, la ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:

a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;

b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;

c) mancata reintegrazione della garanzie definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ATS Sardegna;

d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ATS Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;

f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;

j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documenta-

zione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;

kl) nelle ipotesi disciplinate e previste dall'alt 106 D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della ATS Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Fermo restando quanto previsto dagli arti 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristruttura-

zione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'alt 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti la ATS Sardegna, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r e/o Pec.

7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

8. La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti.

Si fa rinvio, per il resto, a quanto disposto dall'art. 109 citato.

ARTICOLO 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ATS Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ATS Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla ATS Sardegna oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.

2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 15 FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ATS Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 16. RISERVATEZZA.

1. Il Fornitore e la ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ATS Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'alt 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che la ATS Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'alt 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. La ATS Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ATS Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ATS Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti,

si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ'.

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, consultabile sul sito istituzionale ATS Sardegna nella sezione "Amministrazione Trasparente"e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma,fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la ATS Sardegna , verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. Al presente contratto viene allegato sub "b", per formarne patto integrante, il modello di Patto di Integrità adottato da ATS Sardegna con deliberazione n. 437 del 04/06/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a

regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs. 163/2006.

4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, la ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte della ATS Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte

quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Per ATS Sardegna Per il Fornitore

Il Direttore Generale Il Legale rappresentante

Dottor _____ _____

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19.

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante

_____

Certifico io _____, Ufficiale Rogante, che il presente atto, che consta di _____(_____) pagine a video, è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti indicati in epigrafe, che lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione della firma digitale, la cui validità è stata da me P.U. verificata.

In presenza delle parti io _____, Ufficiale Rogante, ho sottoscritto il presente documento informatico mediante apposizione di firma digitale.